



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Att
Tecniche
Prot. N. 111004
Data 03. MAG. 2017

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti

Ufficio Attività tecniche

Via Catullo, 2 - Pescara. ☎ 085.65341

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Visto, si assegna a

SLURTI

Il Direttore

Prot.n.

114289

(nota inviata via mail/PEC)

Pescara,

28 APR. 2017

Alla Società Intemer S.r.l.

intemer@igefi.it

All'ARTA Abruzzo

Direzione Centrale

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

All'ARTA Abruzzo

Distretto Provinciale di Chieti

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Alla Provincia di Pescara

Servizio Tutela dell'Ambiente e Protezione Civile

provincia.pescara@legalmail.it

Al Comune di Pescara (PE)

protocollo@pec.comune.pescara.it

Alla ASL di Pescara

Dipartimento Prevenzione

aslpescara@postecert.it

Al Consorzio per lo Sviluppo Industriale

dell'Area Chieti-Pescara

cschietipescara@pec.it

Alla Società ACA S.p.A

aca.pescara@pec.it

aca.direzionetecnica@pec.it

E p.c.

Al Servizio B.U.R.A.

Pubblicità ed Accesso

L'AQUILA

OGGETTO: Trasmissione determinazione dirigenziale n. DPC026/73 del 26.04.2017.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la determinazione di cui all'oggetto recante: "D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- DGR. n. 764 del 22.11.2016 avente ad oggetto "D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1529 del 27.12.2006 - DGR n. 777 del 11.10.2010 - DGR n. 137 del 03.03.2014. Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale. Aggiornamento". Sito industriale dismesso "COGOLO PESCARA S.p.A. (ex CORTAN a sua volta ex C.I.R.)" nel Comune di Pescara (PE) - codice ARTA PE100031. Esclusione dall'anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale."

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Marco Famoso



ORIGINALE



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/ 73

del 26 APR. 2017

**DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: D.Lgs: 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- DGR. n. 764 del 22.11.2016 avente ad oggetto "D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1529 del 27.12.2006 - DGR n. 777 del 11.10.2010 - DGR n. 137 del 03.03.2014. Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale. Aggiornamento". **Sito industriale dismesso "COGOLO PESCARA S.p.A. (ex CORTAN a sua volta ex C.I.R.)" nel Comune di Pescara (PE) - codice ARTA PE100031. Esclusione dall'anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto: "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte Quarta, Titolo V "Bonifica dei siti inquinati", art. 242, comma 2;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", e s.m.i., Titolo VIII "Bonifica dei siti contaminati" – art. 55 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati" ed in particolare gli artt. 3 e 9 dell'Allegato n. 2 "Disciplinare tecnico per l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati";

RICHIAMATA la DGR n. 460 del 04.07.2011 avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Allegato 2, art. 9 - DGR n. 777 dell'11.10.2010 "D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55, comma 2, lett. a) - DGR n. 1529 del 27.12.2006 – Appendice A dell'Allegato Tecnico n. 3. Anagrafe regionale dei siti contaminati – Aggiornamento". "Siti industriali dismessi - Linee guida per indagini ambientali". Approvazione";

RICHIAMATA altresì la DGR n. 820 del 28.11.2011 avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni al Punto 5, quarto capoverso dell'Allegato alla DGR n. 460 del 04.07.2011";

VISTA la DGR n. 514 del 28.06.2010, avente per oggetto: "Direttive regionali per l'applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.", che ha dettato disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti da C&D, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 43 del 28.07.2010;

RICHIAMATA la DGR n. 764 del 22.11.2016 avente ad oggetto "D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1529 del 27.12.2006 - DGR n. 777 del 11.10.2010 - DGR n. 137 del 03.03.2014. Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale. Aggiornamento";

CONSIDERATO che nella soprarichiamata DGR n. 764/2016 all'Allegato n. 2 - "Siti industriali dismessi", è censito il sito denominato "COGOLO PESCARA S.p.A. (ex CORTAN a sua volta ex C.I.R.)" con codice identificativo ARTA PE100031;

RICHIAMATA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., che all'art. 6

c. 4, attribuisce ai Comuni le competenze sullo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo quinto del D. Lgs 152/2006;

RICHIAMATA la nota prot.n. 13269 del 01.02.2017 del Comune di Pescara, con la quale è stata indetta e convocata per il 17.02.2017, ai sensi della L. 241/1990, la Conferenza dei Servizi per l'esame e la valutazione dei risultati di monitoraggio effettuato dalla ditta proprietaria del sito non responsabile – Intemer S.r.l. – secondo quanto disposto dall'art. 242, co. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la conseguente proposta di esclusione dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale di cui alla DGR n. 764/2016;

VISTA la nota prot.n. 27924 del 01.03.2017, acquisita agli atti del Servizio Gestione dei Rifiuti, agli atti del SGR, con la quale il Comune di Pescara ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 17.02.2017;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi, tra l'altro, ha deciso che:


- **“omissis** per il sito censito all'archivio ARTA con cod. PE100031 denominato Ex Concerie Cogolo in via Ombrone – PESCARA, deve essere considerata terminata favorevolmente la procedura di cui all'art. 242 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., riconoscendo che la contaminazione residua in capo alle acque sotterranee, con valori sempre rilevati al di sotto delle CSR, è ora, alla luce dei risultati delle indagini svolte negli anni, ragionevolmente riconducibile a fonti esterne.**omissis**;
- **“omissis** nulla osta acchè l'ufficio Regionale competente, su relazione tecnica dell'ARTA, possa emettere il provvedimento di conclusione positiva del procedimento, come da disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati, Allegato 2 alla L.R. 45/2007, alle seguenti prescrizioni:
 - a) L'uso del sito deve essere limitato a “Commerciale e Industriale”, nell'accezione attribuita dal TU ambiente; all'eventuale richiesta di modifica della destinazione d'uso del sito (verso una destinazione comparabile con “Residenziale - Verde Pubblico”) occorrerà rielaborare l'analisi di rischio e provvedere ad un monitoraggio della falda per aggiornare il quadro conoscitivo della contaminazione;
 - b) è vietato l'uso delle acque sotterranee, se non ai fini di studi, analisi o eventuali interventi di messa in sicurezza/bonifica, almeno sino a quando non venga garantito il raggiungimento dei valori di CSC per tutti gli analiti;
 - c) al fine di garantire eventuali ed ulteriori controlli ARTA finalizzati a verificare lo stato di contaminazione ambientale del sito e delle aree limitrofe, la Ditta dovrà mantenere in funzione almeno i piezometri S5, S7, SF e SM, salvaguardandone l'accessibilità. .. **omissis**”;

VISTA la nota prot.n. 2902 del 13.04.2017 dell'ARTA - Distretto provinciale di Chieti, acquisita agli atti del Servizio Gestione dei Rifiuti con prot.n. 100472 del 13.04.2017, con la quale è stato trasmesso il parere tecnico così come richiesto in sede di Conferenza dei Servizi del 17.02.2017,

PRESO ATTO del suddetto parere tecnico che riporta: **“omissis Poiché le concentrazioni dei parametri riscontrati in concentrazione superiore alle CSC nelle acque sotterranee sono maggiori nei piezometri in ingresso rispetto ai piezometri presenti nel sito e non sono rinvenuti in quelli in uscita si esprime parere positivo sull'esclusione dell'area dall'elenco dei siti contaminati della Regione Abruzzo per la destinazione d'uso industriale. Tuttavia, ai fini di ulteriori controlli ARTA sul sito sarà necessario mantenere in funzione almeno i piezometri S5, S7, SF e SM Omissis”;**

RITENUTO di prendere atto dell'iter tecnico-amministrativo svolto dal Comune di Pescara per la conclusione del procedimento di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sul sito industriale dismesso “**COGOLO PESCARA S.p.A. (ex CORTAN a sua volta ex C.I.R.)**”, identificato nell'anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale con codice ARTA PE100031;

CONSIDERATO che la procedura tecnico-amministrativa riferita all'esclusione dell'area “**COGOLO PESCARA S.p.A. (ex CORTAN a sua volta ex C.I.R.)**” dall'anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale, è iniziata prima dell'entrata in vigore della DGR n. 460 del 04.07.2011, così come modificata dalla DGR n. 820 del 28.11.2011, pertanto si ritiene per l'esclusione del sito in oggetto, di applicare le disposizioni previste dalla stessa, limitatamente alla documentazione prevista per le successive fasi operative riguardanti, in particolare, la trasmissione, **entro 60 giorni** dalla data di notifica del presente atto, della seguente documentazione:



relazione tecnica sulle attività di demolizione dei manufatti, con indicazione dei flussi di rifiuti interessati (CER), da avviare prioritariamente a recupero (a tal fine per i rifiuti da C&D si rimanda all'applicazione della DGR n. 514 del 28.06.2010);

- relazione tecnica riguardante la trasformazione urbanistica del sito e gli interventi edilizi programmati;

VISTO l'art. 3, comma 8 dell'Allegato 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i., che dispone l'esclusione dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti per i quali si confermi il mancato superamento delle CSR;

RITENUTO pertanto, di poter escludere dall'anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale, ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 242 ed ai sensi dell'art. 3, comma 8, dell'Allegato 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i., il sito denominato: "*COGOLO PESCARA S.p.A. (ex CORTAN a sua volta ex C.I.R.)*", ubicato nel Comune di Pescara (PE), individuato con codice identificativo ARTA PE100031 nell'Allegato n. 2 - "*Siti industriali dismessi*" - della DGR n. 764/2016;

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la Legge del 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di **PRENDERE ATTO** dell'iter tecnico-amministrativo svolto dal Comune di Pescara per la conclusione del procedimento di cui all'art. 242 del D. Lgs 152/2006 sul sito industriale dismesso, denominato: "*COGOLO PESCARA S.p.A. (ex CORTAN a sua volta ex C.I.R.)*" - codice ARTA PE100031;
2. di **PRENDERE ATTO** altresì, delle decisioni della Conferenza dei Servizi del 17.02.2017, di cui al verbale trasmesso con nota prot.n. 13269 del 01.02.2017 dal Comune di Pescara e della nota ARTA prot.n. 2902 del 13.04.2017 dell'ARTA - Distretto provinciale di Chieti, con la quale si esprime parere favorevole all'esclusione dell'area dall'elenco dei siti a rischio potenziale della Regione Abruzzo per la destinazione d'uso industriale; per le motivazioni illustrate in premessa;
3. di **PRESCRIVERE** in coerenza con quanto stabilito nella conferenza dei Servizi del 17.02.2017 ed in particolare:
 - "**omissis** *L'uso del sito deve essere limitato a "Commerciale e Industriale", nell'accezione attribuita dal TU ambiente; all'eventuale richiesta di modifica della destinazione d'uso del sito (verso una destinazione comparabile con "Residenziale - Verde Pubblico") occorrerà rielaborare l'analisi di rischio e provvedere ad un monitoraggio della falda per aggiornare il quadro conoscitivo della contaminazione;*
 - *è vietato l'uso delle acque sotterranee, se non ai fini di studi, analisi o eventuali interventi di messa in sicurezza/bonifica, almeno sino a quando non venga garantito il raggiungimento dei valori di CSC per tutti gli analiti;*
 - *al fine di garantire eventuali ed ulteriori controlli ARTA finalizzati a verificare lo stato di contaminazione ambientale del sito e delle aree limitrofe, la Ditta dovrà mantenere in funzione almeno i piezometri S5, S7, SF e SM, salvaguardandone l'accessibilità. .. omissis";*
4. di **ESCLUDERE** a seguito delle procedure tecnico-amministrative attuate, dall'Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 242 ed ai sensi dell'art. 3, comma 8, dell'Allegato 2 alla L.R. 45/2007, il sito denominato: "*COGOLO PESCARA S.p.A. (ex CORTAN a sua*

- volta ex C.I.R.)” nel Comune di Pescara (PE), individuato con codice identificativo ARTA PE100031 nell’Allegato n. 2 - “Siti industriali dismessi” - della DGR n. 764/2016;
5. di **PRESCRIVERE** altresì, per il sito “*COGOLO PESCARA S.p.A. (ex CORTAN a sua volta ex C.I.R.)*”, di proprietà Intemer S.r.l., l’invio al Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Attività Tecniche, **entro 60 giorni** dalla notifica del presente atto della seguente documentazione:
- relazione tecnica sulle attività di demolizione dei manufatti, con indicazione dei flussi di rifiuti interessati (CER), da avviare prioritariamente a recupero (*a tal fine per i rifiuti da C&D si rimanda all’applicazione della DGR n. 514 del 28.06.2010*);
 - relazione tecnica, riguardante la trasformazione urbanistica del sito e gli interventi edilizi programmati;
6. di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL);
7. di **DISPORRE** l’invio del presente provvedimento al Comune di Pescara, alla Provincia di Pescara, all’ARTA - Direzione Centrale, all’ARTA - Distretto Provinciale di Chieti, alla ASL di Pescara, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara, alla Società Intemer S.r.l. e alla Società ACA S.p.A.;
8. di **DISPORRE**, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e, per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche;


Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

L’ESTENSORE
Dott. Franco Gerardini

Cu

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Marco Famoso



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

Cu